



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 4/9/2008

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2008

Il 5 agosto u.s. è stato approvato in via definitiva il decreto legge 112 del 25/6/2008, c.d. “manovra d’estate”; qui di seguito commentiamo le misure di carattere fiscale che rivestono maggior interesse.

Agevolazioni per lo *start-up* delle imprese (art.3)

Vengono esonerate dalle imposte sui redditi le plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori su partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), purché le plusvalenze stesse vengano reinvestite entro due anni dal conseguimento in società che svolgano la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni.

Possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Requisiti per ottenere l’esonazione di cui sopra sono il possesso delle partecipazioni da almeno tre anni ed il fatto che la società le cui partecipazioni vengono cedute sia costituita da non più di sette anni. Inoltre, la società in cui avviene il reinvestimento (mediante sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto delle partecipazioni) deve essere costituita da non più di tre anni.

Infine, la norma stabilisce che l’esonazione spettante non può essere superiore al quintuplo del costo complessivamente sostenuto dalla società di cui vengono cedute le partecipazioni, durante i cinque anni antecedenti alla cessione, per l’acquisto o la realizzazione di beni materiali o immateriali ammortizzabili diversi dagli immobili, nonché di spese di ricerca e sviluppo.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, come è facile intuire, dovrà chiarire le modalità applicative della nuova disciplina.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Mezzi di pagamento (art.32)

A partire dal 25 giugno 2008 i lavoratori autonomi non sono più obbligati ad incassare i propri compensi mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, ecc.): pertanto torna la possibilità di incassare i compensi in contanti, anche per importi superiori a 1.000 €. Inoltre, sempre per gli stessi contribuenti, è stato abrogato l'obbligo di tenere uno o più c/c bancari o postali su cui far affluire obbligatoriamente gli incassi relativi all'attività professionale svolta e da cui pagare le spese inerenti l'attività stessa; tuttavia, poiché non sono state modificate le norme che prevedono la possibilità, per il fisco, di effettuare accertamenti bancari sui c/c dei contribuenti, probabilmente sarà opportuno continuare a tenere tali c/c, in modo da poter più facilmente ricostruire i movimenti del conto stesso in caso di richiesta da parte degli organi competenti.

Ulteriore novità è costituita dal fatto che il limite per la circolazione dei contanti e degli assegni liberi è stato riportato a 12.500 € pertanto il limite di 5.000 € è rimasto in vigore soltanto dal 30/4/08 al 24/6/08; da ricordare anche che non è più richiesta l'indicazione del codice fiscale del girante.

Studi di settore (art.33 c.1)

Gli studi di settore dovranno essere approvati non più entro il 31/3 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, bensì entro il 30/9 dell'anno stesso, quindi prima della fine del periodo d'imposta.

Per il solo anno 2008 l'approvazione avverrà entro il 31/12.

Elenchi clienti e fornitori (art.33 c.3)

E' stato abrogato l'obbligo di inviare gli elenchi clienti e fornitori nonché le relative sanzioni: pertanto anche per violazioni commesse in precedenza non saranno applicabili sanzioni, salvo quelle definitivamente accertate alla data del 24/6/08.

Adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) (art.83 c.18)

Viene prevista la possibilità di aderire ai PVC redatti dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. L'accettazione deve obbligatoriamente riguardare l'intero verbale e comporta la riduzione delle sanzioni irrogate ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Prestazioni alberghiere e di ristorazione (art.83 cc.28 bis – 28 quinquies)

Dal 1°/9/2008 diviene integralmente detraibile l'IVA sulle prestazioni alberghiere e su quelle di somministrazione di alimenti e bevande, sempreché, ovviamente, le suddette spese siano inerenti all'attività imprenditoriale o professionale esercitata. Poiché per usufruire della detrazione occorre la fattura, mentre non è sufficiente la ricevuta fiscale, bisognerà dare opportune indicazioni al personale, ed in particolare ai dipendenti in trasferta.

Rimane, invece, indetraibile l'IVA sulle spese di rappresentanza, per cui se tra tali spese dovessero essere presenti prestazioni alberghiere o di ristorazione, l'IVA resterebbe indetraibile.

Inoltre rimane indetraibile l'IVA su prestazioni alberghiere o di ristorazione acquisite da agenzie di viaggio ai fini dell'organizzazione di pacchetti turistici soggetti alla disciplina dell'articolo 74 ter del DPR 633/72.

Parallelamente, ma a partire dal 1° gennaio 2009, la deducibilità delle suddette spese ai fini delle imposte sui redditi viene ridotta al 75%, sia per le imprese che per i professionisti (per questi ultimi, presumibilmente, il 75% dovrà essere applicato all'importo deducibile, che – ricordiamo - non può essere superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta). La riduzione della detrazione non riguarda le spese sostenute dei dipendenti in trasferta, per le quali continuano a valere le limitazioni preesistenti.

Lotta all'evasione fiscale

E' previsto un notevole incremento degli accertamenti sintetici, ossia quelli basati sul "redditometro"; tali accertamenti possono riguardare tutte le persone fisiche, e mettono in relazione il tenore di vita tenuto (in base al possesso di determinati beni: immobili, auto, imbarcazioni, ecc.) con il reddito dichiarato ai fini Irpef.

Inoltre si intende dare maggiore impulso anche alle verifiche sulle residenze estere fittizie estendendole anche a soggetti diversi dai personaggi dello sport o dello spettacolo, che recentemente sono stati interessati da questo tipo di controlli.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Ricordiamo infine che è stato prorogato il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1°/1/2008, da persone fisiche ed enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'attività d'impresa). La nuova scadenza è ora il 31/10/08 (in precedenza era previsto il 30/6/08).